



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Prot.n. R. U. 171885/U

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

IL DIRETTORE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n.1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n.1074, concernente il regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n.1293;

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 6 della legge 19 aprile 1990, n. 85 che stabilisce che a tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n.1293 e successive modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n.1074 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 concernente il regolamento di applicazione e esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto e in particolare il titolo V;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e in particolare l'articolo 41, comma 2 che stabilisce che per l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore è tenuto a versare all'Agenzia delle dogane dei monopoli un contributo un tantum stabilito in € 1.291,14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33 concernente l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione e esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n.190, e in particolare l'articolo 1, comma 653, che ha previsto l'affidamento in concessione della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa;

Visto l'atto di convenzione del 20 giugno 2016, n. 58555, sulla base del quale a partire dal 30 novembre 2016 la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri

giochi numerici a quota fissa è affidata in concessione alla società Lottoitalia S.r.l.;

Considerato che la nuova concessione del servizio del lotto automatizzato prevede il completo aggiornamento tecnologico della rete, ivi compresa la sostituzione dei terminali esistenti con altri di nuova tecnologia;

Vista la determina del 5 gennaio 2017 n. 1732/R.U. e successive modificazioni, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di sostituzione, attribuzione e ritiro dei terminali esistenti di vecchia generazione;

Considerato che l'art. 2 della succitata determina prevede che, al termine della fase di sostituzione, con apposito provvedimento sono fissati, sulla base di dati di raccolta e della rilevazione dei risultati operativi dei nuovi terminali, i parametri e i tempi per procedere all'incremento o alla riduzione dei terminali installati presso le ricevitorie;

Considerato che la società concessionaria ha terminato in data 30 settembre 2017 l'attività di sostituzione dei terminali di vecchia tecnologia;

Vista la nota del 18 giugno 2018 n. 291/18 con la quale la Società concessionaria Lottoitalia s.r.l. ha trasmesso il documento di analisi dei risultati operativi dei nuovi terminali unitamente alla proposta di ottimizzazione dei parametri per l'attribuzione/rimozione dei terminali di gioco alle ricevitorie lotto, anche in considerazione della variazione dell'importo della giocata media;

Vista la nota del 26 giugno 2018 n. 106458/R.U. con la quale l'Ufficio Lotto e Lotterie, valutato il suddetto documento, ha concordato su quanto proposto dal concessionario, ritenendo opportuno nei casi di rimozione che la stessa abbia luogo, nelle ricevitorie lotto oggetto di precedente incremento, solo dopo due anni di effettiva raccolta di gioco;

DETERMINA

Articolo 1 (incremento terminali lotto)

Ai fini dell'assegnazione di un ulteriore terminale di gioco, il ricevitore deve aver realizzato nell'anno solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre), un volume medio di giocate emesse superiore a 250.000 e una raccolta media superiore a 507.500 euro per terminale di gioco.

L'incremento è effettuato previo pagamento dell'importo una-tantum per l'installazione nonché previa verifica della disponibilità da parte del ricevitore di un numero sufficiente di coadiutori e assistenti autorizzati secondo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

Il pagamento dell'importo una-tantum per l'installazione del terminale aggiuntivo, deve

essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta assegnazione e la relativa attestazione deve essere inoltrata all'Ufficio dei Monopoli territorialmente competente.

Articolo 2 (rimozione terminali lotto)

Alla ricevitoria che ha realizzato per ogni anno, nei due anni solari precedenti (1° gennaio – 31 dicembre), un volume medio di giocate emesse inferiore a 100.000 e una raccolta media inferiore a 203.000 euro per terminale di gioco viene rimosso un terminale di gioco.

Per le ricevitorie dotate di soli due terminali di gioco, si procede alla rimozione di un terminale nel caso le stesse hanno realizzato per ogni anno, nei due anni solari precedenti (1° gennaio – 31 dicembre), un volume totale di giocate emesse inferiore a 100.000 e una raccolta totale inferiore a 203.000 euro.

Non si procede alla rimozione del terminale qualora lo stesso sia stato installato nel biennio precedente.

Articolo 3 (limiti)

Per ogni anno, per ciascuna ricevitoria del lotto è possibile incrementare o decrementare la dotazione di un solo terminale di gioco.

Articolo 4 (dotazione massima)

La dotazione massima di terminali per ogni ricevitoria è pari a otto unità.

Articolo 5 (criteri di applicazione)

La raccolta media e il volume medio di giocate sono calcolati sulla base degli estratti conto relativi all'anno solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre).

Il concessionario annualmente, entro il mese di febbraio, procede, sulla base dei dati relativi al volume medio di giocate emesse ed alla raccolta media realizzati nell'anno solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre) per l'incremento, e nei due anni solari precedenti per la rimozione, a individuare le ricevitorie oggetto di intervento e predispone il piano annuale per la assegnazione e per la rimozione di terminali sottoponendolo all'Agenzia delle Dogane

e dei Monopoli per l'approvazione.

Articolo 6
(entrata in vigore)

La presente determinazione entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, www.adm.gov.it.

Roma 25 ottobre 2018

Roberto Fanelli

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93*